

STATUTO FONDAZIONE ISTITUTO PER LA COMUNITA' GRECA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Bova Marina, **in Piazza Municipio** presso il Comune di Bova Marina.

Art. 3 – Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una determinazione del Presidente della Fondazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'Istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza tra l'altro il patrimonio linguistico letterario, artistico demo-antropologico, urbanistico e monumentale delle comunità storiche grecaniche riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Promuovere e realizzare iniziative e produzioni editoriali, musicali e cinematografiche; dotare la Fondazione di un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici;
- Garantire l'uso delle lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative e come strumento di insegnamento nelle scuole dell'obbligo delle aree soggette a tutela, impegnandosi, con una normativa coerente ed una sinergica azione concertate con l'Istituto scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali e il sistema universitario regionale, a realizzare una adeguata formazione primaria dei docenti operanti in contesti linguistici minoritari ed un efficace insegnamento scolastico delle lingue e delle culture minoritarie nelle comunità tutelate. A tal fine sostiene l'attivazione di appositi percorsi di formazione per i docenti di lingue e culture minoritarie nei Corsi di studio di Scienze dell'educazione primaria presenti nelle Università calabresi;

- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli Stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482/99;
- Curare i rapporti con le altre fondazioni greco-calabresche d'Italia nonché con le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
 - a) dalla dotazione iniziale già conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
 - b) dagli eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale n. 15/2003 nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
 - c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 – Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:
 - a) eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale n. 15/2003 nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
 - b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
 - c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
 - d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali;
 - e) beni mobili e immobili.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il presidente dell'istituto;
 - b) il revisore dei conti.
2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente:
 - a) ha il potere di firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) approva il bilancio preventivo;
 - c) approva il conto consuntivo;
 - d) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;
 - e) approva il programma, di attività dell'istituto su proposta del comitato di comunità, al quale trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
 - f) propone al Fondatore le modifiche del presente statuto, purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;
 - g) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - h) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto;
 - i) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle determinazioni;
 - j) adotta gli atti di gestione e sottoscrive i contratti, a tal fine può stipulare contratti di lavoro autonomo per garantire il funzionamento della fondazione.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di minoranze linguistiche e **decade nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo presidente della Giunta Regionale.**

3. Al Presidente spetta un'indennità annua pari ad euro 50.000,00.

Art. 9 – Revisore dei conti

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Presidente provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. L'organo di revisione esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

- a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;
- b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;
- d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 10 – Assemblea di comunità

1. L'assemblea di comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici delimitati ai sensi della Legge n. 482/1999, da un rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché dai rappresentanti degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Comitato, di farne parte.

2. L'assemblea di comunità è convocata dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito, è convocata inoltre per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, l'assemblea di comunità può chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria, ogni qualvolta emerga l'esigenza di discutere delle attività della Fondazione e di problematiche eventualmente insorte.

3. L'assemblea di comunità propone per l'approvazione, il programma di attività della Fondazione, previo parere consultivo espresso dal Comitato tecnico - scientifico ed elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto; esprime un parere obbligatorio non vincolante per il bilancio preventivo e per il bilancio consuntivo.

4. L'Assemblea di comunità designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 11, nominata dal Presidente.

5. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.

Art. 11 – Comitato Tecnico- Scientifico

1. Il Comitato tecnico- scientifico può essere nominato in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. Il Comitato tecnico- scientifico propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.
3. Il Comitato è composto da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.
4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per un periodo fissato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 12 – Rimborsi spese

1. E' riconosciuto ai componenti degli organi della Fondazione il rimborso delle spese sostenute per le missioni, nel limite massimo di € 10.000,00 annue.

Art. 13 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:
 - a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Presidente entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.
3. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati sarà personalmente responsabile l'organo amministrativo.

Art. 14 – Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 15 – Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.